

Avvocato - giudizi disciplinari - procedimento Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9949 del 12/04/2024

Ricorso al Consiglio Nazionale Forense - Natura - Conseguenze - Indicazione specifica dei motivi - Necessità - Successiva proposizione di ulteriori motivi - Inammissibilità.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l'atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d'ufficio.